

RELAZIONE TECNICA

Titolo I

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

ART. 1.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

La disposizione estende al mese di dicembre 2022 le misure previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare, con i commi 1 e 2 si riconoscono anche per il predetto mese i seguenti crediti di imposta:

- 1) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché della spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel predetto mese;
- 2) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- 3) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; tale credito di imposta è pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- 4) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 1), in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici delle imprese energivore, pari a circa 5.521,5 milioni di MWh, previsti per il mese di dicembre 2022 (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,877 miliardi di euro (1,877 miliardi di euro=5.521,5 milioni di MWh*340 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 750,9 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 2), in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un mese, pari a 1,575 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022, pari a 2,165 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 130 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 865,9 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 3), sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel mese di dicembre 2022 di circa 3,335 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese in esame pari a circa 9,81 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il mese di dicembre 2022, pari a 340 euro/MWh (3,335 miliardi di euro= 9,81 milioni di MWh*340 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 30 per cento per

l'intero ammontare della predetta spesa 3,335 miliardi di euro, si stimano, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi pari a 1.000,6 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 4), tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel mese di dicembre 2022 pari al 10% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto mese pari a 0,776 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,067 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al mese di dicembre 2022 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 130 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 426,6 milioni di euro.

Il comma 4 reca disposizioni in materia di cessione dei crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché di quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, allineando al termine del 30 giugno 2023 il termine finale per il loro utilizzo in compensazione, già previsto al 31 marzo 2023 per le agevolazioni vigenti fino al mese di novembre 2022.

Tenuto conto degli effetti già stimati, in termini di maggiori effetti sul fabbisogno e Saldo netto da finanziare sull'esercizio 2023 in occasione del decreto legge n. 144/2022, in quanto derivanti dall'eventuale slittamento della fruizione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e ai sensi dell'art. 6 del D.L. 115/2022, si ritiene prudenziale la stima degli effetti finanziari di cui al comma 1 e 2 dell'articolo in esame come riassunti nella seguente tabella, che tiene conto dei medesimi effetti di parziale slittamento all'anno successivo dell'onere atteso, in termini di Saldo netto da finanziare e Fabbisogno.

Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2022	Anno 2023
Punto 1)	-672,566	-78,334
Punto 2)	-775,57	-90,33
Punto 3)	-896,22	-104,38
Punto 4)	-382,098	-44,502
TOTALE	-2.726,454	-317,546

In milioni di euro

Il comma 5, ai fini della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Con il **comma 6** si prevedono adempimenti specifici a carico dei beneficiari delle misure agevolative relativamente ai crediti maturati nel mese di dicembre 2022 e non ancora fruiti.

Dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

ART. 2.

(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

La disposizione di cui al **comma 1**, lettera a), prevede, a decorrere dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come

carburanti, che vengono rideterminate rispettivamente in 478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo. La lettera b) del medesimo comma stabilisce che l’IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia fissata, per il medesimo periodo, nella misura del 5 per cento.

Il **comma 2** stabilisce che non trova applicazione l’aliquota di accisa sul c.d. “gasolio commerciale” di cui al numero 4-bis della Tabella A, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise – TUA), per il periodo di vigenza dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 in cui si applicano le riduzioni della medesima disposizione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l’altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo del gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull’IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell’IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall’imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-1.159,81	0,00	0,00	0,00
IVA	-172,22	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	115,46	-49,48	0,00
IRAP	0,00	27,90	-12,82	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	134,60	0,00	0,00
Totale	-1.332,03	277,96	-62,30	0,00

Importi in milioni di euro

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell’IVA derivanti dalla variazione dell’aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell’aliquota dell’IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell’IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di settembre 2022, che risulta pari a 3,151 euro al kg. Depurando tale prezzo dell’IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all’anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 43 giorni, pari a 127.002.676 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 43 giorni. Tale consumo è pari a 85.218.796 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l’80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l’IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 68.175.037 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti derivanti dalla proroga della riduzione delle aliquote IVA è pari a 204,53 milioni di euro e, pertanto, gli effetti derivanti dalla riduzione dell’aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 43 giorni, risultano pari, per l’anno 2022, a 34,77 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede, sempre per il periodo indicato al comma 1, adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce la sanzione per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che prevedono, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a) della presente disposizione, e della riduzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applicano le suddette riduzioni. Tale garante si potrà avvalere della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'art. 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 della norma in esame, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

ART. 3.

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

La norma, nel prevedere:

- ai **commi 1-4**, l'autorizzazione a SACE a concedere, conformemente allo schema di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (riassicurazione pubblica), una garanzia pari al 90% in favore delle compagnie assicurative, attivate dai fornitori al fine di coprirsi dal rischio di inadempimento delle esposizioni assunte per effetto della negoziazione di piani di rateizzazione in favore delle imprese;
- ai **commi 5 e 6**, la specificazione circa la possibilità di ricorso alla garanzia di cui all'articolo 15, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (SupportItalia), per le medesime esigenze di liquidità, in caso di rateizzazione delle bollette, nonché le condizioni cui è subordinato il rilascio della predetta garanzia;
- al **comma 7**, l'alternatività tra l'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1 e la fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
- ai **commi 8 e 9**, rispettivamente, l'estensione temporale della misura di SupportItalia dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e dello schema di riassicurazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, per i consumi da effettuarsi fino al 31 dicembre 2022 a quelli da effettuarsi fino al 31 dicembre 2023, in conformità all'estensione "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01",

non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

A tal riguardo, si segnala che lo "speciale" regime previsto dai commi 1-4 si innesta sullo schema di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (la cui operatività non è stata ancora avviata) in relazione al quale è stata istituita, ex comma 6 dello stesso articolo, una Sezione Speciale, con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e le cui risorse disponibili, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, al 30.09.22, ammontano a circa 24 miliardi di euro (al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1.7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'art. 35 DL 34/20, dei suddetti 2 miliardi di euro più 900 milioni di euro prevista dall'articolo 8, comma 6, del DL 21/2022 e dell'assorbimento stimato, fino al 31 dicembre 2022, per la misura di cui all'art. 15 DL 50/21)). Tenuto conto che la norma in esame, rispetto alla misura generale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge sopra citato rappresenta uno schema alternativo volto a rafforzare il supporto alle imprese, ma risponde allo stesso potenziale di domanda, in termini di bacino di utenza finale, non altera quindi le valutazioni di rischio per lo Stato. Il maggior assorbimento di risorse, e quindi la necessità di elevazione della dotazione della riserva di cui alla Sezione Speciale istituita dall'art. 8, comma 6, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevista dal comma 7, lettera b), da euro 2 miliardi a euro 5 miliardi, deriva esclusivamente dalla correlata estensione temporale

dell'intero schema di cui all'art. 8 comma 3 prevista dalla medesima disposizione per la copertura dei consumi energetici da effettuarsi per tutto l'anno 2023 (dicembre 2023) e da fatturare entro giugno 2024, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF. La misura speciale di cui ai commi 1-4 andrà invece a coprire i consumi energetici da effettuarsi fino a marzo 2023, da fatturare entro settembre 2023, e sarà quindi ricompresa nel medesimo arco temporale di quella generale. Considerate le suddette ampie e residue disponibilità presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, e pari a circa 24 miliardi di euro, l'aumento della riserva a 5 miliardi di euro non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Dal comma 4 dell'articolo 3, che autorizza SACE S.p.A. a svolgere anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti, non discendono effetti finanziari in quanto i potenziali costi da sostenere per l'attivazione di eventuali deleghe a terzi/soggetti garantiti per l'attività di recupero, ad esempio sotto forma di commissioni, sono imputati sui costi di gestione che vengono già remunerati a SACE e sono omnicomprensivi di tutte le attività svolte dalla Società per l'operatività in questione e detratti dal premio della garanzia che viene quantificato tenuto conto del capitale, interessi e oneri accessori.

Per quanto concerne invece la previsione relativa alla misura di SupportItalia di cui ai commi 5 e 6, trattandosi di una mera specificazione circa il possibile utilizzo della misura anche a sostegno di esigenze di liquidità correlate a piani di rateizzazioni è da considerarsi finanziariamente neutrale. La disposizione di cui al comma 8, prevedendo l'estensione temporale dello schema, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, implica un maggior assorbimento di risorse, che risulta coperto con le ampie e residue disponibilità sul Fondo, di circa 24 miliardi di euro (come sopra riportato). Tali disposizioni non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Trattandosi di garanzie one-off, l'invarianza finanziaria è quindi assicurata dalla possibilità di fronteggiare i potenziali nuovi rischi derivanti dall'estensione temporale di applicazione delle misure con le risorse dei fondi libere da obbligazioni.

Infine, data l'espressa previsione al comma 7 dell'alternatività di fruizione tra adesione al piano di rateizzazione e credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come esteso temporalmente a tutto il IV trimestre 2022, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, limitando anzi l'utilizzo delle risorse pubbliche complessivamente disponibili.

Comma 10. Nel modificare l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede l'innalzamento per l'anno 2022 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

La legislazione vigente prevede per il 2022, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 600 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 600 e 3.000 euro sia di circa 610 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato di un terzo per cento per un totale di 811,3 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa **-243,4 milioni di euro** e di **-14,2** e **-5,4 milioni di euro** rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2022, si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	Dal 2025
IRPEF	-243,4	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-14,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-7,0	+1,6	0,0
Totale	-243,4	-21,2	+1,6	0,0

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Il **comma 11** ricomprende il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e la dalla società Sport e Salute S.p.A. tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. A tal fine, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15.

La disposizione di cui al **comma 12, lettera a)**, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Una quota di tale Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario. Ai suddetti oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15. La disposizione di cui al **comma 12, lettera b)**, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di sostenere gli enti del Terzo settore per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

La quantificazione dell'onere finanziario della disposizione in esame è stata compiuta utilizzando i dati del RUNTS, i dati dei preesistenti registri ex lege 11 agosto 1991, n. 266, ex lege 7 agosto 2000, n. 388 (per i soggetti ancora coinvolti nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117) e dall'anagrafe ONLUS (dato risultante dall'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate in applicazione dell'articolo 34 del DM 15.9.2020, n. 106).

Alla luce dei dati raccolti è stata fatta la stima dei soggetti beneficiari per un totale complessivo di 138.566 enti così individuati:

- 49.000 enti iscritti al RUNTS;
- 67.950 ODV e APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- 21.616 enti iscritti all'anagrafe ONLUS

Considerata, dunque, la platea dei beneficiari è sorta la necessità di ampliare da 50 a 100 milioni di euro la dotazione di cui all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultato insufficiente a soddisfare le esigenze di sostegno per l'anno 2022 degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, le ODV e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte alla relativa anagrafe, a causa dei maggiori oneri per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

ART. 4.

(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in analogia con quanto previsto per l'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che viene novellato. La cessione di gas alle condizioni individuate dalla norma non interessa le attuali disposizioni in materia di canoni e royalties relative alle concessioni minerarie.

Sul piano macroeconomico, la norma favorisce il rilancio di un settore di attività industriale (quello dell'upstream) in Italia e il recupero di competitività dei settori industriali più esposti al prezzo del gas, con innegabili benefici sia per l'economia nazionale e l'occupazione sia, seppur indirettamente, per le entrate per il bilancio pubblico.

Anche non quantificando i benefici in termini di sicurezza energetica, l'effetto di riduzione delle importazioni di gas, a parità di consumi di gas, ha effetti positivi sulla bilancia commerciale del Paese.

Le modifiche proposte all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, non intaccano il ruolo del GSE quale soggetto che svolge una attività di intermediazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica.

Come già chiarito nella relazione illustrativa, la norma in commento interviene prevedendo alcune deroghe alla disciplina dettata dal PITESAI in materia di aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si ribadisce che rimangono in essere i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali, in sostanza, i divieti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le attività a

mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza. Il PITESAI individua le aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si tratta pertanto di disposizioni di rango primario che derogano alla pianificazione delle aree compatibili prevista nel PITESAI, approvato con decreto ministeriale, di rango secondario, individuando specificamente gli ambiti territoriali interessati o, in ogni caso, i criteri per la loro individuazione. Le deroghe al PITESAI sono chiaramente individuate e sono state previste in un'ottica di bilanciamento tra la tutela ambientale e i benefici attesi in termini di maggiore produzione di gas nazionale e di sicurezza energetica del Paese.

La novella si rende necessaria a causa dell'imprevedibile mutamento della situazione geopolitica determinata dal conflitto russo-ucraino e che, considerata la forte dipendenza dell'Italia dall'import di gas russo, ha condotto il Governo a rafforzare la produzione nazionale, sfruttando le potenzialità dell'Alto adriatico e quello che deriverebbe dallo spostare l'area di trivellazione tra le 9 e le 12 miglia. La novella stessa non avrà impatti sul contenzioso in essere. Si specifica che i soggetti interessati a partecipare alle procedure concorsuali previste della norma sono già titolari di altre concessioni e dunque possono anticipare il gas messo a disposizione al GSE da altre estrazioni, nei limiti della loro produzione nazionale.

Lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gruppo GSE con i clienti finali, predisposto dal Gruppo stesso e approvato dal MEF e dal MASE prevedrà il venir meno dell'obbligo di cessione al GSE del gas, nel caso di mancato ottenimento della concessione/autorizzazione da parte dell'Amministrazione. In modo speculare anche il contratto di cessione da GSE a industria "gasivora" contemplerà questo caso, facendo venir meno il vincolo per il GSE.

ART. 5.

(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)

Comma 1: La disposizione proroga al 10 gennaio 2024 il termine, allo stato individuato nel 1° gennaio 2023, per l'eliminazione del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente prevista al 1° gennaio 2023. Tale intervento consente di allineare il regime del gas naturale a quello elettrico, rinviato – anch'esso al 10 gennaio 2024 – con decreto MITE nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate dall'ARERA. La previsione sancisce la conclusione definitiva del processo di liberalizzazione, per entrambi i settori e per clienti domestici, entro il 10 gennaio 2024. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. Nell'ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dalla norma in oggetto, il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale in attuazione della disposizione di cui all'articolo 5-bis D.L. 17/05/2022, n. 50.

La disposizione interviene sul quadro normativo della predetta norma per ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza sfruttando tutto l'arco temporale dell'anno termico gas (1 ottobre – 31 marzo).

Le disposizioni di cui alla lettera a), posticipa il termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato, posticipandolo dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. La modifica risponde all'esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle correlate procedure e consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico con la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita.

La lettera b) è volta a posticipare il termine di restituzione delle risorse utilizzate dal GSE per l'acquisto di gas naturale posticipandolo dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 nella prospettiva di garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE.

La disposizione, posponendo al 2023 la vendita del gas e la restituzione del prestito, comporta un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 15.

ART. 6.

(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

La norma, configurandosi quale semplificazione procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e consente, a regime, di conseguire risparmi e autonomia energetica proveniente da fonti rinnovabili, configurando sinergie e vantaggi con altre pubbliche amministrazioni e privati. La stessa,

infatti, mira, anche attraverso l'eventuale utilizzo delle risorse offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a produrre un rilevante sgravio economico ed il contestuale ampliamento del sistema delle cd "Comunità energetiche rinnovabili", valorizzando le enormi potenzialità dei siti e dei comprensori riconducibili al Ministero della difesa, in maniera perfettamente aderente alla dichiarata necessità di "incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile" (M2C2.1 del PNRR) attraverso la "promozione di impianti innovativi (Investimento 1.3 della medesima Missione M2C2.1 del PNRR) e riformando, in termini semplificativi, le procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili, proponendo un nuovo quadro giuridico per il sostegno della produzione da fonti rinnovabili e garantendo, per quanto possibile, i previsti regimi di sostegno (Riforma 1.1 Missione M2C2.1 del PNRR).

Per quanto riguarda l'istituzione delle figure del Commissario e dei Vice Commissari, le stesse avvengono senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto agli stessi non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

Le attività di finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, infine, sono alimentate da quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. provenienti dalle concessioni.

Titolo II **Altre misure urgenti**

ART. 7.

(Disposizione in materia di autotrasporto)

L'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in parte al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e in parte al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Con la disposizione di cui al **comma 1** si modifica il citato articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di specificare che i beneficiari delle risorse ivi previste e destinate al settore dell'autotrasporto di merci sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Trattasi di "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese" di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1. La disposizione, limitandosi a circoscrivere la platea dei destinatari del beneficio riconosciuto per il settore dell'autotrasporto merci dall'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo **comma 2** chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Capo II

Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure

ART. 8

(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)

La disposizione di cui al **comma 1** comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023. Al fine del calcolo dei predetti oneri si è tenuto conto del valore massimo del contributo utilizzabile – 50 euro – e del numero dei registratori telematici (RT) che sono attivi alla data del 2 novembre 2022 ovvero dei punti cassa collegati ai server-RT sempre attivi alla data del 2 novembre 2022 (utilizzati dai soggetti con più di 3 punti cassa presso ogni punto vendita).

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

ART. 9
(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

La disposizione modifica al comma 1, lettera a), punto 1) la percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 riducendola dal 110% al 90%.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati del Superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Si è ipotizzato un abbattimento del 20% delle spese sostenute dai condomini per l'anno 2023 (prendendo a riferimento i dati del 2022) in considerazione della circostanza che la riduzione dell'aliquota potrebbe indebolire l'incentivo dei contribuenti a fruire dell'agevolazione. La Tabella mostra gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della percentuale dal 110% al 90% quantificando il recupero sull'orizzonte periodale considerato in 4,5 miliardi di euro.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	12,5	133,1	83,2	83,2	83,2	-241,7	-102,5	-102,5	-102,5	-102,5	-87,1	61,5	0
Credito	0	1.216,5	1.216,5	1.216,5	1.216,5	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	-97,7	41,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	-8,1	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	-23,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-10,8	1.243,8	1.345,1	1.299,7	1.299,7	-241,7	-102,5	-102,5	-102,5	-102,5	-87,1	61,5	0

In milioni di euro

Al punto 2) la norma dispone l'estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione, per gli edifici unifamiliari sui quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Ipotizzando che tale proroga interessi una quota pari al 35% della spesa assunta a riferimento nella stima originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	2,8	27,3	-11,3	0	0	-54,3	23,3	0	0	0	1,8	17,7	-7,3	0
Credito	0	275,1	0	0	0	-275,1	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	-36,2	51,7	-15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	-4,5	6,4	-1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	-8,6	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-5,8	270,3	46,8	-17,4	0,0	-329,4	23,3	0,0	0,0	0,0	1,8	17,7	-7,3	0,0

In milioni di euro

Al punto 3) la disposizione prevede inoltre la proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contribuente interessato sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e che abbia un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare considerando i seguenti coefficienti:

coefficiente dichiarante = 1;

coefficiente coniuge = 1;

coefficiente primo carico familiare = 0,5;

coefficiente secondo carico familiare = 0,5;

coefficiente complessivo oltre il secondo carico familiare = 1.

Sulla base dei dati del monitoraggio Enea al 30 Settembre 2022 e dei dati estratti dalla banca dati del DF sulla fiscalità immobiliare e applicando la metodologia utilizzata per stimare le precedenti misure, gli effetti finanziari della proroga del Superbonus per il 2023 sono riportati nella tabella seguente.

Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: 2.518,6 milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	-8,8	-93,6	-58,5	-58,5	-58,5	335,5	166,7	166,7	166,7	166,7	141,7	-100	0
Credito	0	-855,2	-855,2	-855,2	-855,2	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	158,9	-68,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	13,2	-5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	37,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	29,0	-776,7	-987,5	-913,7	-913,7	335,5	166,7	166,7	166,7	166,7	141,7	-100,0	0

In milioni di euro

Alla lettera c) la norma dispone l'applicazione dell'aliquota al 110% fino al 2025 per le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dello stesso articolo 119, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, su immobili adibiti a strutture sanitarie.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati del Superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Si è ipotizzato che la quota inerente alle strutture sanitarie sia pari all'1% della platea dei beneficiari. Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'aliquota del 110% per gli anni 2024 e 2025:

Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: -126,9 milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF/IRES	0	-0,1	-1,7	-2,7	-2	-2	-0,4	0,8	0
Credito	0	0	-14	-29,7	-29,7	-29,7	-15,7	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-0,1	-15,7	-32,4	-31,7	-31,7	-16,1	0,8	0

In milioni di euro

Nel complesso l'intervento determina i seguenti effetti:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	2,8	31,0	28,1	23,0	22,0	-31,6	115,1	63,8	65,0	64,2	66,0	72,3	-45,8	0,0
Credito	0	275,1	361,3	347,3	331,6	56,5	-29,7	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0	-36,2	112,9	-41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0	-4,5	11,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	-8,6	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-5,8	288,5	513,8	324,5	353,6	24,9	85,4	48,1	65	64,2	66	72,3	-45,8	0

In milioni di euro

Il **comma 3** autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2023 al fine di corrispondere un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo. Tale contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede, in relazione agli interventi in materia di Superbonus, che i cessionari dei crediti d'imposta, con riferimento ai crediti derivanti dalle comunicazioni delle prime cessioni o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, possono usufruire della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. La stessa non può essere richiesta a rimborso.

Rispetto alle suddette operazioni, l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge n. 196 del 2009.

Consentendo ai cessionari di poter fruire dell'agevolazione (compensazione) in dieci rate, la misura è suscettibile di determinare una diversa articolazione temporale degli oneri. In ogni caso, tenuto anche conto che trattasi di cessioni già verificatesi, pare verosimile che i beneficiari abbiano già valutato e predeterminato in base alla legislazione vigente l'utilizzo del beneficio. Va tuttavia segnalato che il profilo degli effetti è strettamente legato a comportamenti degli operatori che non possono essere previsti ex-ante. La disposizione pertanto prevede espressamente che l'Agenzia delle entrate effettuerà un monitoraggio finalizzato ad assicurare l'adozione dei provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla Legge n. 196/2009. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

ART. 10.

(Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori)

Comma 1: La disposizione integra l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, precisando l'ambito di applicazione dell'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità indicate da tale disposizione normativa, così come modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera a), alinea 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC.

Il testo consolidato dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conserva la natura di norma speciale e trova applicazione nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online "Capacity Italy", circa l'identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l'obbligo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l'obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

Comma 2: la disposizione consente agli enti e alle stazioni appaltanti di accedere alle risorse del fondo per l'avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione dell'articolo 26, commi 7 e ss. del decreto-legge 50 del 2022.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3: Aggiunge al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo l'articolo 44, un articolo 44-bis, recante misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale. La norma, limitandosi a introdurre disposizioni di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, ha natura ordinamentale. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART.11

(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la norma - apportando modifiche all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, prevede che tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società in house dello Stato.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede il potenziamento temporaneo della Commissione PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le 30 unità.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei rinvii da questo operati) e sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

Capo III **Disposizioni finanziarie e finali**

ART.12 **(Esenzioni in materia di imposte)**

La disposizione di cui al **comma 1** indica quale sia il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione IMU prevista dal comma 3 dell'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

In particolare, considerato che il predetto Quadro temporaneo ha trovato applicazione fino al 30 giugno 2022 la norma prevede che l'esenzione relativa alla sola seconda rata IMU dell'anno 2022 sia fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 in tema di aiuti de minimis.

In ordine agli effetti finanziari, pur rilevando che i limiti di fruizione dell'esenzione relativa alla seconda rata sono potenzialmente meno ampi rispetto a quelli previsti dal predetto Quadro temporaneo, a titolo prudenziale si ritiene di non ascrivere effetti di recupero del gettito.

Conseguentemente, non si ascrivono effetti alla disposizione di rimessione in termini prevista dal **comma 2**.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

Dal punto di vista finanziario, alla misura non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che l'intervento è analogo ad altre misure già adottate in conseguenza di specifici eventi eccezionali. In particolare, a tale tipologia di atti nelle previsioni del bilancio dello Stato non è ascritto alcun effetto di gettito in termini di imposta di bollo.

ART. 13 **(Disposizioni in materia di sport)**

La norma prevede che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonché dall'art. 39 comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

A legislazione vigente tali versamenti dovrebbero essere recuperati entro il 16 dicembre 2022, con l'intervento normativo la scadenza viene prorogata al 22 dicembre 2022.

La rideterminazione del termine per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi dal 16 al 22 dicembre 2022, considerando che il gettito verrebbe comunque acquisito entro l'anno, non determina impatti in termini di fabbisogno e indebitamento. Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.

ART. 14.

(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)

Comma 1 La disposizione incrementa di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando 800 milioni di euro agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Comma 2 La disposizione in esame, al fine di accelerare per l'anno 2022 il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), autorizza la spesa di euro 45 milioni. Conseguentemente, nel medesimo anno, il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

Comma 3 Aggiunge all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, un comma 606-bis. Quest'ultimo prevede che il fondo di cui al comma 606, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sia incremento di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il personale docente. Il predetto Fondo, relativo al miglioramento dell'offerta formativa, costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, era già stato precedentemente incrementato nella legge di bilancio citata di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente.

Al contempo, la disposizione autorizza la spesa di 14,2 milioni di euro per incrementare, per le medesime finalità di incremento del salario accessorio, il compenso individuale accessorio del personale ATA a titolo di una tantum.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

ART. 15

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione intende consentire il rimborso all'Agenzia di somministrazione di lavoro interinale con contratto a termine, aggiudicataria della procedura di gara per un massimo di n. 800 prestatori di lavoratori a tempo determinato, di cui all'art. 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, delle somme corrispondenti agli arretrati stipendiali determinati dagli incrementi degli importi mensili lordi e per la tredicesima mensilità, già erogati dalla predetta Agenzia da essa già erogati ai prestatori di lavoro assunti, in conseguenza della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.-funzioni centrali, relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto il 9 maggio 2022, applicabile anche ai predetti lavoratori il cui impiego in servizio è stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, fino al 31 dicembre 2022.

In ragione di tale esigenza, il citato comma 2 autorizza la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

Per la quantificazione degli oneri aggiuntivi previsti dalla disposizione -da corrispondere alla società aggiudicataria- sono assunti i seguenti parametri di riferimento previsti dal contratto Rep. 64 del 16 febbraio 2021, stipulato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno in applicazione dell'Accordo Quadro Rep. 61, sottoscritto il 30 dicembre 2020 sulla base del C.C.N.L. periodo 2016-2018, tra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:

- **n. 156** ore ordinarie lavorabili mensili pro-capite.
- **€ 20,27** tariffa oraria ordinaria applicata derivante dal costo totale orario di **€ 18,85** per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,42 per la Fee agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.
- **€ 1,18** per IRAP 8,50% sulle retribuzioni lorde dipendente;

- **n. 729** unità di lavoratori presenti effettivamente nel mese di giugno 2021 come risulta dai tabulati degli attivi rendicontati dalla Società e attestati dalle Prefetture – UTG., periodo ultimo per l'immissione in servizio dei prestatori di lavoro a termine.

Per effetto dell'entrata in vigore del C.C.N.L del 9 maggio 2022, la nuova tariffa oraria ordinaria applicata è pari ad € 21,69, derivante dal costo totale orario di € **20,17** per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,52 per la *Fee* di agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla *Fee*.

Pertanto, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L., si è determinato un incremento orario ordinario a regime pari ad € **1,32 (€ 20,17 - € 18,85)**, al netto della *Fee* d'agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.

Ne consegue la necessità di integrare la dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa 2260, onde provvedere al rimborso delle somme dovute alla Società aggiudicataria per l'incremento retributivo da essa già corrisposto, nel mese di giugno 2022, ai prestatori di lavoro a tempo determinato in argomento.

Il periodo computato per la determinazione delle risorse necessarie ad assicurare la cennata integrazione di dotazione finanziaria è pari a **9 mesi**. Infatti, dal complessivo periodo di prestazione lavorativa al quale è applicabile l'incremento retributivo, pari a **15 mesi** (marzo 2021-maggio 2022), va sottratto un periodo di **6 mesi** (ottobre 2021-marzo 2022), per il quale l'onere relativo a tale incremento retributivo è stato posto a carico del fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Si riporta la tabella analitica della determinazione del calcolo degli arretrati da corrispondere alla Società di lavoro interinale aggiudicataria.

FONDI STATALI - Quote arretrati come da CCNL del 9 maggio 2022						
	Unità lavorative T.D. giugno 2021	Ore mensili medie lavorate cad.	Periodo da integrare in mesi	INCREMENTO orario lordo con oneri Stato	TOT. COSTO DEL LAVORO	TOTALE Fee Agenzia 7,55% sul tot. Costo del lavoro
COSTO MEDIO LAVORATORI INTERINALI giugno 2022	729	156	9	1,32	1.351.041,12	102.003,60
Ripartizione dei costi retribuzioni T.D.						
Costo medio lordo lavoratori (Base IRAP)	976.326,87					
Oneri Stato 38,38%	374.714,25					
TOTALE	1.351.041,12					
IRAP 8,50 %	82.987,78					

Pertanto, la somma necessaria è pari ad € **1.558.473,00**, come rappresentato nel seguente prospetto riepilogativo dei costi:

TOTALE COSTO LAVORO	1.351.041,12
IRAP 8,50% sulla retribuzione lordo dipendente (E.976.326,87)	82.987,78
TOTALE COSTO LAVORO	1.434.028,90
Costo Agenzia - Fee 7,55%	102.003,60
IVA 22% su costo agenzia	22.440,79
TOTALE SPESA PER ARRETRATI	1.558.473,30

Il **comma 2** individua la copertura finanziaria del comma 1 per l'esercizio 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui al capitolo 2390 (Fondo da ripartire

ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo), Piano gestionale 2 (Somme destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza).

Il **comma 3** autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è. Si prevede che le risorse di cui al presente comma siano trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e che venga corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

Il **comma 4** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinata all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica. Una quota di tali risorse, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
- c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
- f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
- g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il **comma 6** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

Il **comma 7** prevede:

- **lettera a)**: rende strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare

contestualmente alla richiesta di variazione. Tale misura permette, quindi, una più efficace programmazione delle risorse iscritte in spesa nell'ultima parte dell'anno.

- **lettera b):** abroga a decorrere dal 2023 le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-quater, del decreto-legge sopra citato. Si pone fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative rispettivamente al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all'estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Con la suddetta abrogazione, la norma giuridica cessa di avere effetti ex nunc (non retroattiva), e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne retroagisca gli effetti. Pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione.
- **lettera c):** dispone che a partire dall'esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reinscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di consuntivo 2023 per la successiva reinscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio sine die delle medesime risorse.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 16 **(Entrata in vigore)**

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.